

Codice A1012A

D.D. 21 aprile 2021, n. 218

Associazione "AMICI DEL REAL CASTELLO DI RACCONIGI ONLUS" con sede in Racconigi, piazza Carlo Alberto (CN). Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.



ATTO DD 218/A1012A/2021

DEL 21/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: Associazione "AMICI DEL REAL CASTELLO DI RACCONIGI ONLUS" con sede in Racconigi, piazza Carlo Alberto (CN). Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.

Premesso che:

- è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto dell'Associazione "AMICI DEL REAL CASTELLO DI RACCONIGI ONLUS", con sede in con sede in Racconigi, piazza Carlo Alberto (CN);

- l'Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 23.09.2016 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1245;

- l'Associazione "AMICI DEL REAL CASTELLO DI RACCONIGI ONLUS", al fine di adeguare lo Statuto al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, ha deliberato di approvare un nuovo Statuto come da atto rep. n. 9624 del 26.10.2020, registrato a Torino il 04.11.2020 al n. 44195 serie 1T, a rogito del Dott. Remo Maria MORONE, notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo;

considerato che, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, fino all'operatività del Registro Unico del Terzo Settore continueranno ad applicarsi le norme previgenti e, pertanto, continueranno ad applicarsi gli Statuti in vigore precedentemente alle modifiche adottate;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che, allorquando sarà in vigore il nuovo Statuto, la denominazione dell'Associazione sarà mutata in "AMICI DEL REAL CASTELLO DI RACCONIGI - Ente del Terzo Settore" o in breve

”AMICI DEL REAL CASTELLO DI RACCONIGI - ETS”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Visto il Dlgs. 117/2017 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di subordinare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche, e pertanto l'efficacia, del nuovo Statuto dell'Associazione ”AMICI DEL REAL CASTELLO DI RACCONIGI - Ente del Terzo Settore” o in breve ”AMICI DEL REAL CASTELLO DI RACCONIGI - ETS” con sede in Racconigi, piazza Carlo Alberto (CN) , alla decorrenza del termine dilatorio specificato in premessa. Sino a tale termine continuerà ad applicarsi lo Statuto nella formulazione anteriore alla modifica e con esso la disciplina di cui al D. Lgs. 460/1997.

Lo statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

L'approvazione del nuovo statuto sarà determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro salvo impregiudicata ogni valutazione circa la relativa conformità al D.Lgs. 117/2017.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto

non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)
Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. `statuto_da_allegare_dd.pdf`

Allegato



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

STATUTO

Art. 1 - COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

E' costituita l'associazione "*Amici del REAL CASTELLO di Racconigi - ente del Terzo settore*" o in breve "*Amici del REAL CASTELLO di Racconigi - ETS*", di seguito l'"Associazione".

Dell'indicazione di "ente del terzo settore" o dell'acronimo "ETS" deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - FINALITÀ

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro. La sua struttura è democratica.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva, delle seguenti attività:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni,
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

A tal fine può:

- a) curare e diffondere un'approfondita conoscenza storica, artistica e architettonica del complesso racconigese e delle altre residenze sabaude piemontesi;
- b) coadiuvare le competenti Soprintendenze nella tutela, restauro e divulgazione del Castello e del Parco Reale di Racconigi;
- c) curare la raccolta dei mezzi finanziari necessari per contribuire sia alle pubblicazioni relative al complesso Reale di Racconigi, sia al restauro di opere d'arte o ad altri interventi sul patrimonio architettonico e ambientale del Castello di Racconigi;
- d) collaborare con i predetti enti di tutela nell'organizzazione di mostre, manifestazioni ed eventi nell'ambito del complesso sabaudo racconigese



fornendo gratuitamente l'opera dei propri associati ad integrazione del personale dell'Amministrazione dei beni Culturali ed Ambientali;

e) promuovere e organizzare direttamente in accordo con le Soprintendenze citate, mostre, iniziative, pubblicazioni ed eventi per la valorizzazione, la conoscenza e la funzionalità del Castello e del Parco Reale di Racconigi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 - SEDE

L'Associazione ha sede legale ed operativa in Racconigi (CN), presso il Castello Reale in piazza Carlo Alberto.

Art. 4 - DURATA

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Art. 5 - SOCI

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne facciano domanda e siano accettate dal Consiglio Direttivo.

I Soci possono essere Fondatori, Onorari, Benemeriti e Ordinari.

Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione o vi hanno aderito, con il consenso del Consiglio Direttivo, entro il 31 dicembre 2001 versando la relativa quota di costituzione e poi di anno in anno una quota associativa.

Socio Onorario può essere nominato chi tra autorità, studiosi, personalità illustri ed altri abbia raggiunto meriti speciali in attività artistiche o culturali ovvero abbia contribuito in modo eminente, sia attraverso studi e ricerche e sia con collaborazioni, interventi ed attività inerenti, a dare lustro al complesso sabauda racconigese. I Soci Onorari sono nominati dall'Assemblea su designazione del Consiglio Direttivo, hanno diritto di partecipare all'Assemblea e non sono tenuti a versare la quota associativa annuale.

Soci Benemeriti potranno essere nominati dal Consiglio Direttivo tutti coloro che contribuiranno con elargizioni pecuniarie, donazioni od in altro modo al finanziamento consistente dell'Associazione e delle sue attività in misura annuale almeno tre volte superiore alla quota associativa.

Soci Ordinari sono coloro che ne facciano domanda scritta e siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo con deliberazione assunta con voto segreto. La domanda di ammissione dovrà essere presentata, per accettazione, da almeno due Soci di cui uno Fondatore.

L'Assemblea o il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione dei Soci e comunicarla agli interessati.

Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Il Consiglio Direttivo determina con cadenza annuale l'ammontare della quota associativa. Tale determinazione sarà poi sottoposta all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Tutti i Soci hanno gli stessi diritti e doveri ed in particolare, nel rispetto di quanto previsto nell'articolo 9 del presente statuto, hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, i regolamenti, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e, ad eccezione dei Soci Onorari, di pagare la quota associativa nell'ammontare determinato dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci. I Soci sono impegnati a svolgere la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando quanto infra previsto.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali recandosi presso la sede dell'Associazione in orario d'ufficio con un preavviso di tre giorni.

Art. 6 – RECESSO, ESCLUSIONE E DECESSO DEI SOCI

I Soci cessano di far parte dell'Associazione per:

- recesso,



- esclusione,
- decesso.

Il Socio può recedere con le modalità dell'articolo 24 del codice civile.

L'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di mancato pagamento della quota associativa, inosservanza delle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti dell'Associazione e delle deliberazioni degli organi sociali dell'Associazione, di danni morali e materiali arrecati all'Associazione, di danni procurati all'Associazione in caso di attività svolte in contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione e di comportamenti gravemente lesivi dell'onore e delle regole del vivere civile.

L'esclusione può essere altresì deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui nei confronti del Socio sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per aver commesso uno o più reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, la morale, la persona e/o il patrimonio. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

I Soci sono tenuti ad accettare lo statuto e le finalità dell'Associazione, ad uniformare ad essa la propria condotta e a partecipare alle attività promosse dall'Associazione e alla vita associativa.

Art. 7 – ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Vice Presidente,
- e) il Segretario-Tesoriere,
- f) il Comitato Scientifico,
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) l'Organo di Controllo;
- i) il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale.

Le cariche dell'Associazione sono a titolo gratuito salvo i rimborsi delle spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata e previa presentazione della documentazione giustificativa.

Art. 8 - PRESIDENTE D'ONORE

L'Assemblea può nominare a vita Presidente d'Onore dell'Associazione la persona che ritenga più meritevole della qualifica.

Il Presidente d'Onore ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio e dell'Assemblea, senza diritto di voto, se non Socio, e senza assumere nessuna responsabilità in merito.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Possono partecipare all'Assemblea soltanto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio e di quello preventivo e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda il Consiglio Direttivo.

Le convocazioni possono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica o mediante avviso pubblicato presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, fermo restando che le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio devono essere adottate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

Le votazioni avvengono per alzata di mano ovvero per appello nominale.

Le votazioni per le cariche sociali debbono attuarsi a scrutinio segreto, salva diversa deliberazione dell'Assemblea.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se il numero di associati è inferiore a cinquecento, e di cinque associati se il numero di associati non è inferiore a cinquecento.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di questo, da un Socio designato dalla medesima. L'incarico di segretario della riunione spetta al Segretario-Tesoriere dell'Associazione. Le deliberazioni sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario-Tesoriere e sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. Esso resta depositato presso la sede ed ogni Socio può consultarlo.

L'Assemblea dei Soci, in particolare:

- approva i bilanci di esercizio e preventivo,
- approva la relazione sull'andamento economico, culturale e artistico dell'Associazione,
- nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo (qualora sussistano le condizioni di legge) e del Collegio dei Probiviri nonché il Revisore legale dei conti o la Società di revisione legale (qualora sussistano le condizioni di legge),
- approva la quota associativa annua determinata dal Consiglio Direttivo,
- delibera in ordine ai ricorsi sui provvedimenti di sospensione o di esclusione dei Soci,
- approva eventuali regolamenti,
- delibera sulle modifiche del presente statuto,
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione,
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti,
- delibera su quant'altro ad essa demandato dal Consiglio Direttivo o dal presente statuto.

È ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga con mezzi di telecomunicazione.

Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove Consiglieri, secondo quanto determinato dall'Assemblea.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo le votazioni sono attuate per appello nominale. In caso di parità di voto il voto del Presidente è determinante.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ovvero su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti.

Le convocazioni possono essere effettuate a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima dello svolgimento della riunione.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano con mezzi di telecomunicazione.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione dell'Associazione per l'espletamento di tutte le funzioni istituzionali, e così, in via esemplificativa e non esaustiva:

- nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario-Tesoriere e può nominare un Comitato Scientifico,
- convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione,
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea,
- ha l'obbligo di predisporre il bilancio di esercizio e consuntivo nonché, qualora sussistano le condizioni di legge, il bilancio sociale e propone all'Assemblea la quota associativa annuale,
- riconosce le qualità di Socio Onorario e di Socio Benemerito e procede alla nomina dei Soci Benemeriti,
- redige eventuali regolamenti interni,
- assume ogni idonea iniziativa per la realizzazione delle finalità e per la gestione delle attività dell'Associazione,
- delibera sull'esclusione dei Soci,
- delibera sull'ammissione all'Associazione dei Soci Ordinari.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.



Di ciascuna adunanza viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere.

Art. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; il potere di rappresentanza è generale e le sue limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e cura i rapporti dell'Associazione con l'esterno.

Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo, convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno e ne presiede le sedute e in caso di urgenza assume i provvedimenti necessari riferendone agli organi competenti alla prima riunione utile.

Il Presidente sovrintende alle esecuzioni delle delibere dell'Assemblea e ne dirige i lavori.

Art. 12 - IL VICE PRESIDENTE

In assenza del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente che viene nominato nell'ambito del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - IL SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra persone non facenti parte del Consiglio stesso, ha il compito della gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione, ha il potere di eseguire tutte le opportune operazioni bancarie, anche rilasciando deleghe e procedure a membri del Consiglio Direttivo, dirige il personale e propone al Consiglio Direttivo bilanci e rendiconti.

Il Segretario-Tesoriere, anche se non è membro del Consiglio Direttivo, può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, eccezion fatta per quella che determina il suo eventuale emolumento.

Art. 14 - IL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico, se nominato dal Consiglio Direttivo, è composto da un numero di membri, anche non Soci, compreso fra un minimo di tre ed un massimo di dieci, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti fra docenti, funzionari delle Soprintendenze, esperti e studiosi di

riconosciuta competenza nelle discipline della Storia dell'Arte, Storia dell'Architettura, dell'Arte dei Giardini, del Restauro, della Conservazione e Tutela del Patrimonio Storico Artistico, del Turismo e dello Spettacolo. Il Comitato Scientifico opera in stretto rapporto con il Consiglio Direttivo, propone iniziative di studio e di ricerca ed eventi o manifestazioni compatibili con le finalità associative.

Il Consiglio Direttivo nominandolo ne determina le modalità di funzionamento, i compiti e gli eventuali emolumenti.

I componenti del Comitato Scientifico partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo quando lo stesso ritenga necessario di invitarli.

Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie; nei casi consentiti dalla legge, il bilancio può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Qualora sussistano le condizioni di legge, l'Associazione deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo le disposizioni di legge.

Art. 16 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea, durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri compone amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci e l'Associazione, e tra i Soci fra di loro, per quanto riguarda problemi e circostanze in contrasto con lo spirito e le finalità associative.



Le decisioni emesse dal Collegio dei Probiviri devono essere prese per iscritto, non saranno vincolanti, ma avranno valore esclusivamente morale.

Art. 17 - ORGANO DI CONTROLLO

Qualora sussistano le condizioni di legge, deve essere nominato un Organo di Controllo monocratico o composto di tre componenti, tra i quali il Presidente; almeno uno di essi deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma del codice civile. Essi durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti previsti dalla legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ed attesta che il bilancio sociale, qualora obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale, qualora obbligatorio, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora ricorrano le condizioni di legge e la revisione legale non sia esercitata dall'Organo di Controllo, deve essere nominato per la durata di tre anni un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 19 - FINANZE

La quota associativa annua è approvata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in relazione alle necessità dell'Associazione.

Il pagamento della quota associativa deve essere effettuato entro il 31 maggio di ogni anno.

I fondi dell'Associazione sono depositati dal Segretario-Tesoriere su conto di corrispondenza intestato all'Associazione presso una banca.

Art. 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 21 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui sopra è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'Associazione.


Art. 22 – ESTINZIONE O SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 23 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.





Amici del Real Castello di Racconigi - Onlus

assemblea del 26 ottobre 2020

Elenco componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti

Consiglio Direttivo

	carica ricoperta	presente	collegato	assente giustificato
A Marco GALATERI DI GENOLA	presidente consiglio direttivo	X		
B Luca MANA	consigliere	X		
C Graziella DALMASSO	consigliere	X		
D Maria CATTANEO LEONETTI	consigliere			X
E Antonio MIGLIO	consigliere			X
F Gabriele GALATERI di GENOLA	consigliere			X
F Paolo PEJRONE	consigliere			X

Collegio dei Revisori dei Conti

	carica ricoperta	presente	collegato	assente giustificato
A Giacomo ZUNINO	presidente del collegio dei revisori dei conti			X
B Federico della CHIESA di CERVIGNASCO	revisore			X
C Fabrizio MOSCA	revisore			X

Certificazione di conformità

Io sottoscritto Remo Maria MORONE notaio in Torino
certifico che il presente documento, composto di
trentotto fogli, è copia conforme all'originale,
firmato ai sensi di legge, da me conservato.

Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'artico-
lo 27 bis della tabella allegata al D.P.R. 642/72.

Originale registrato all'Ufficio Territoriale Atti
Pubblici, Successioni e Rimborsi Iva di Torino -
DP I in data 4 novembre 2020 al n. 44195 serie 1T.

Torino, il 4 novembre 2020

Remo Maria Morone

